



## CITTA' DI MOLFETTA

---

ORDINANZA N. 32340 DEL 24 MAG. 2018

### II SINDACO

**VISTA** la nota dalla locale ASL BA Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica n.121670/UOR 09-SISPNORD del 15/5/2018, pervenuta in data 18/5/2018 e registrata al n. 31131 di protocollo, con la quale segnala, in via preventiva, l'opportunità di interdire alla balneazione, alcuni tratti di costa potenzialmente soggette ad inquinamento, delimitandone i confini;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 13/3/2018 recante la classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2018, Provincia di Bari, sulla base dei campionamenti e della valutazione delle stesse effettuate dall'ARPA Puglia, ai sensi degli artt.7 e 8 del D.Lgs. n.116/2008 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 4/4/2018;

**VISTE** le normative vigenti:

- il T.U.LL.SS n° 1265/34;
- il Regolamento Regione Puglia 03/11/1989 n. 5;
- il D. Lgs. 30/5/2008 n. 116;
- il Decreto Ministeriale n. 97 del 30/3/2010;
- la D.G.R. n. 379 del 13/3/2018

**CONSIDERATO** che a norma del D.lvo 116/2008, compete ai comuni l'adozione dei provvedimenti relativi alla qualità delle acque durante la stagione balneare;

### ORDINA

Con effetto immediato e nell'esclusivo interesse dell'igiene e della salute pubblica, il

### **DIVIETO DI BALNEAZIONE E PRELIEVO DI ACQUA DI MARE PER QUALSIASI USO LUNGO I SEGUENTI TRATTI DEL LITORALE:**

1. Spiaggia libera "Torre Calderina" (500 mt a monte e 500mt a valle dello sbocco della fogna cittadina) – Regolamento Regione Puglia 03/11/1989 n.5 art 12;
2. Spiaggia libera "Torre Calderina" (500mt a valle dello sbocco della fogna dei Comuni di Terlizzi e Ruvo di Puglia) - Regolamento Regione Puglia 03/11/1989 n.5 art 12;
3. Spiaggia libera "Secca dei Pali" compreso Molo Pennello;
4. Area portuale;
5. Spiaggia libera "Via Isonzo" scarico a mare impianto trattamento acque pluviale (200 mt a monte e a 200 mt a valle dello sbocco);

6. Zona Porto e Torre Gavetone, giusto art.1 ordinanza n. 03/2011 della Capitaneria di Porto di Molfetta richiamata in ogni sua parte, per questioni di sicurezza, a causa della presenza di ordigni bellici, ribadendo il divieto alla “Pesca in qualsiasi forma praticata, alle immersioni subacquee ed ogni altra attività connessa con gli usi del mare”.

Contro i trasgressori si procederà a termini di legge

Le Forze dell’Ordine, i Responsabili dell’Ufficio Igiene Pubblica ASL/BA e della Polizia Locale, ognuno per la propria competenza, sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza Commissariale.

### **AVVERTE**

Che i trasgressori saranno puniti secondo la normativa Regionale n. 233 del 20/2/2015 salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Avversi la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

### **DISPONE**

di notificare la presente Ordinanza a:

- Comando Capitaneria di Porto di Molfetta;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Stazioni dei Carabinieri Molfetta;
- Comando Guardia di Finanza;
- ASL/BA Servizio di Igiene e Sanità Pubblica SISP Area Nord;

### **DISPONE ALTRESI’**

Che la presente Ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Molfetta [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it)

**24 MAG. 2018**

Molfetta, li \_\_\_\_\_



Il Sindaco

Tommaso Minervini